COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

27.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'ALEMA

INDICE

PAG.

Missione:

PRESIDENTE 302

Disegno di legge (*Rinvio*):

Nuove competenze al personale delle amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed Austria) nonché presso le rappresentanze commerciali delle Ferrovie dello Stato all'estero (1506) 302

PRESIDENTE 302

Disegno e proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Anticipazioni sugli indennizzi per i beni espropriati, confiscati o comunque soggetti a perdite, appartenenti alle persone fisiche e giuridiche italiane in Etiopia (1561);

SALVI: Concessione di anticipazioni di indennizzi a cittadini italiani per beni, diritti e interessi situati in Etiopia (965);

PAG.

BOZZI ed altri: Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Etiopia a misure limitative dal dicembre 1974 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti (1038) . 302

PRESIDENTE 302, 304, 305

ABIS, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 305

CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA 305

DE COSMO, *Relatore* 302

RUBBI EMILIO 307

SANTAGATI 304

Votazione segreta:

PRESIDENTE 308

La seduta comincia alle 12,10.

RUBBI EMILIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del Regolamento, che il deputato Martinelli è in missione per incarico del suo ufficio.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Nuove competenze al personale delle amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed Austria) nonché presso le rappresentanze commerciali delle Ferrovie dello Stato all'estero (1506).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove competenze al personale delle amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed Austria) nonché presso le rappresentanze commerciali delle Ferrovie dello Stato all'estero ».

Propongo di rinviare la discussione di questo disegno di legge ad altra seduta, in attesa del parere della I Commissione.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Anticipazioni sugli indennizzi per i beni espropriati, confiscati o comunque soggetti a perdite, appartenenti alle persone fisiche e giuridiche italiane in Etiopia (1561); della proposta di legge Salvi: Concessione di anticipazioni di indennizzi a cittadini italiani per beni, diritti e interessi situati in Etiopia (965); e della proposta di legge Bozzi ed altri: Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti e interessi soggetti in Etiopia a misure limitative dal dicembre 1974 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti (1038).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Anticipazioni sugli indennizzi per i beni espropriati confiscati o comunque soggetti a perdite, appartenenti alle persone fisiche e giuridiche italiane in Etiopia »; della proposta di legge Salvi: « Concessione di anticipazioni di indennizzi a cittadini italiani per beni, diritti e interessi situati in Etiopia »; e della proposta di legge Bozzi, Costa, Malagodi, Mazzarino e Zanone: « Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Etiopia a misure limitative dal dicembre 1974 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti ».

L'onorevole De Cosmo ha facoltà di svolgere la relazione.

DE COSMO, *Relatore*. I motivi umani e sociali della difficile situazione in cui si è venuta a trovare la collettività italiana in Etiopia, in seguito ad una serie di provvedimenti restrittivi o limitativi presi dalle autorità di detto paese sui beni dei nostri connazionali, non potevano non toccare la sensibilità del Parlamento e del Governo per il varo di qualche provvedimento diretto a favorire tali nostri connazionali.

Alla proposta di legge di iniziativa del deputato Salvi del 21 dicembre 1976, n. 956, ha fatto seguito, infatti, quella dei colleghi Bozzi, Costa, Malagodi, Mazzarino e Zanone del 20 gennaio 1977, n. 1038, e successivamente, in data 22 giugno 1977, un disegno di legge presentato dal ministro del tesoro Stammati, di concerto con il ministro degli affari esteri Forlani, col ministro del bilancio e della programmazione economica Morlino e col ministro delle finanze Pandolfi.

Occorre subito dire che sia le due proposte di legge che il disegno di legge predisposto dal Governo si ispirano alla urgente necessità di fornire un concreto aiuto alla nostra collettività in Etiopia, in analogia ai provvedimenti già adottati in altre simili circostanze, come l'indennizzo concesso per i beni perduti o soggetti a perdita per effetto degli articoli 74 e 79 del trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 (legge n. 1050 del 29 ottobre 1954), l'indennizzo per l'ex territorio libero di Trieste (legge n. 269 del 18 marzo 1958) ed ancora più recentemente l'indennizzo concesso a favore dei profughi dalla Libia (legge n. 1066 del 6 dicembre 1971).

Pur essendo unico lo scopo, esistono però tra le tre iniziative talune differenziazioni, specie per quanto concerne l'entità dell'indennizzo, le modalità di concessione e la data cui fare riferimento.

Prendendo come base di discussione il disegno di legge presentato dal Governo si

può notare che per la data di riferimento esso riporta, infatti, al 1° gennaio 1975, data del primo decreto di nazionalizzazione adottato dalle autorità etiopiche, data che viene praticamente ad interpolarsi tra le altre indicate dalle proposte di legge del 1° febbraio 1975 e del 1° dicembre 1974.

Per le modalità di rimborso il disegno di legge si riporta alla prassi già adottata per il caso Libia con la legge n. 1066 del 1971, accordando percentuali per la corresponsione di anticipazioni sulla base di diversi scaglioni, con un trattamento comunque più favorevole per i patrimoni di importo più limitato.

Mentre una delle due proposte fa pure riferimento al suddetto sistema - con maggiore larghezza per i singoli scaglioni pur mantenendo sostanzialmente ferme le percentuali - l'altra proposta tende, invece, ad attribuire il 50 per cento del valore dei beni, senza limite di importo, e del 100 per cento per il denaro depositato in banca o presso consolati italiani in Etiopia.

Poiché si tratta di un primo ed immediato intervento diretto ad indennizzare le perdite subite dai nostri connazionali in Etiopia, in attesa di acquisire altri elementi di valutazione circa l'entità reale dei beni perduti, è da ritenere che l'onere di 3 miliardi per il 1977, previsto dal disegno di legge governativo, il cui stanziamento è a carico del capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrente anno, possa rappresentare un primo passo per la successiva e definitiva risoluzione del caso qui in esame.

Le due proposte di legge n. 965, d'iniziativa del deputato Salvi, e n. 1038, d'iniziativa del deputato Bozzi ed altri, come già riferito, fanno entrambe riferimento alla possibilità di reinvestimento in Italia delle somme ricevute come anticipazione, proponendo al riguardo l'indennizzo al cento per cento e al settanta per cento dei beni perduti, senza limite di importo.

Si tratta indubbiamente di una importante concessione a favore dei nostri connazionali, che però al momento, data l'incertezza dell'entità dei beni perduti e l'attesa di maggiori elementi informativi, conviene non prendere in considerazione, rinviando semmai ogni formulazione al riguardo in occasione di altri provvedimenti che potrebbero eventualmente essere varati in futuro.

Desidero a questo punto annunciare la presentazione di un ordine del giorno, firmato anche da altri colleghi, il quale può consentirci l'approvazione del disegno di legge, che, come è detto nella relazione del Governo, rappresenta un primo provvedimento indubbiamente urgente. Nell'ordine del giorno il Governo viene impegnato all'emanazione di nuove norme, per agevolare il reinvestimento di cui si è parlato per i nostri connazionali, specialmente nei territori nei quali opera il Ministero per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno. Si tratta infatti di connazionali prevalentemente dediti all'agricoltura. Dell'esigenza contenuta nell'articolo 6 della proposta di legge Salvi non è fatta menzione nel disegno di legge governativo. Mi rendo conto delle preoccupazioni relative alla copertura, ed per questo che ho predisposto l'ordine del giorno.

Richiamati i punti di differenziazione tra le tre iniziative, conviene ora esaminare gli articoli relativi al disegno di legge presentato dal Governo che proporrò di assumere quale testo base.

Con l'articolo 1 vengono stanziati 25 miliardi per la corresponsione di un'anticipazione sull'indennizzo spettante alle persone fisiche e giuridiche italiane titolari di beni, diritti e interessi situati nel territoro dello stato etopico. Sempre nell'articolo 1 è stabilito che per ottenere l'anticipazione occorre che i beni siano stati nazionalizzati, espropriati o comunque sottoposti a misure limitative da parte delle autorità etiopiche, a partire dall'1° gennaio 1975 (data del primo decreto di nazionalizzazione); che i loro titolari siano impossibilitati ad esercitare di fatto i loro diritti a causa della situazione determinatasi in Etiopia dall'1° agosto 1970; che il valore dei beni, diritti e interessi sarà accertato dal Ministero delle finanze (direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, sempre alla data dell'1° gennaio 1975).

Una delle tante esigenze presentate dalla categoria dei beneficiari è di tener conto anche dei beni abbandonati, per i quali la gestione è resa materialmente ed economicamente impossibile. Questi beni dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del provvedimento al nostro esame, in quanto i titolari si trovino o vengano a trovarsi nell'impossibilità di fatto di esercitare i loro diritti a causa della situazione determinatasi in Etiopia.

L'articolo 1, infine, stabilisce, in relazione al valore dei beni, le percentuali in base alle quali sarà accordata l'anticipazione.

L'articolo 2 riguarda la presentazione delle domande per l'ottenimento dell'anticipazione, che va effettuata presso il Ministero del tesoro entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge; sono però considerate come valide le domande nel frattempo presentate; per documentare il diritto all'anticipazione è richiesto, oltre la descrizione dei beni e l'indicazione dei diritti, anche ogni altro documento ritenuto utile per l'accertamento della impossibilità di esercitare tali diritti.

L'articolo 3 rimette l'esame delle domande ad organi collegiali già costituiti e contemplati dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, (per i beni perduti per effetto del trattato di pace) ed integrati dall'articolo 4 comma secondo della legge 6 dicembre 1971, n. 1066 (per i profughi dalla Libia).

La commissione amministrativa, costituita con la legge n. 1050 del 1954, delibera a maggioranza di almeno due terzi dei membri ed è composta da un magistrato di cassazione in servizio o a riposo, presidente, da un consigliere di Stato, vicepresidente, da un rappresentante del Ministero per gli affari esteri, da due del Ministero del tesoro (direzione generale e ragioneria generale), da uno dell'Avvocatura dello Stato, da uno della Corte dei conti, da uno del Ministero delle finanze (direzione catasto), da due delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio, sentito il Ministro degli affari esteri.

Con decreto del Ministro del tesoro possono essere chiamati a far parte della Commissione anche funzionari o tecnici di altre amministrazioni, i quali, però, non hanno diritto di voto. L'emolumento è fissato con decreto dal Ministro del tesoro in rapporto ai lavori effettuati.

L'integrazione apportata dall'articolo 4 secondo comma della legge n. 1066 del 1971 consiste nella nomina di un rappresentante della Presidenza del Consiglio, di un rappresentante del Ministero dell'interno e di due rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio.

L'anticipazione sarà concessa con decreto del ministro del tesoro, sulla base del parere espresso dalla commissione amministrativa di cui si è parlato.

L'articolo 4 riguarda la tutela degli interessi dell'erario e subordina l'ottenimento dell'anticipazione alla presentazione di una dichiarazione notarile dalla quale risultino le somme eventualmente già riscosse sui beni oggetto dell'anticipazione stessa, sia in Italia che altrove, nonché la cessione dei loro diritti allo Stato italiano e l'impegno al versamento allo stesso delle somme che dovessero ricevere fino alla copertura della concessa anticipazione.

L'articolo 5 estende alle anticipazioni le agevolazioni fiscali già conservate dalla riforma tributaria per gli indennizzi di beni perduti all'estero, cioè l'esenzione dall'imposta locale sui redditi (articoli 33, comma secondo del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973); l'articolo 6 precisa, infine, che l'onere di spesa per il 1977, pari a tre miliardi, trova copertura nello stanziamento dello stato di previsione di spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1977 (capitolo 4543).

Mi riservo infine di presentare un articolo aggiuntivo del seguente tenore: « la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana ».

Concludendo, chiedo alla Commissione di approvare il provvedimento oggi al nostro esame, raccomandando, nel contempo, l'accoglimento dell'ordine del giorno che presenterò insieme con i colleghi Conchiglia Galasso Cristina e Colucci.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SANTAGATI. In via preliminare dichiaro di essere favorevole all'approvazione del provvedimento oggi al nostro esame, poiché ritengo sia doveroso da parte dello Stato venire incontro alle persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di beni e interessi siti nel territorio libico, che sono state colpite dai provvedimenti di confisca emessi da quelle autorità.

Desidero, tuttavia, che siano chiariti alcuni punti e che dalle risposte del Governo e del relatore si possa vedere se è possibile migliorare il testo. Ricordo alla Commissione, infatti, che essendo in prima lettura, non ostano motivi temporali ad eventuali modifiche.

Per quanto riguarda l'artciolo 1, lettera *a*), dove si parla di misure limitative, vorrei una indicazione più precisa da parte del Governo, poiché il termine è vago. Non vorrei che, per eccesso o per difetto, si andasse al di là del concetto normale di limitazione o restrizione di godimento di un bene.

Circa le anticipazioni, proporrei alcuni emendamenti, su cui vorrei conoscere il parere del Governo. A mio avviso sarebbe opportuno dare il rimborso totale per i beni ammontanti a 10 milioni, perché, data l'attuale svalutazione della moneta, tale cifra non è eccessiva.

ABIS, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La valutazione è fatta oggi.

SANTAGATI. Ma non si tratta di una cifra elevata. Del resto si presume che chi ha avuto un danno per un bene così esiguo non abbia altre risorse con cui iniziare una nuova attività.

Correlativamente proporrei di modificare le percentuali di anticipazione, stabilendo di aumentarla fino la 70 per cento per somme eccedenti i 10 milioni, al 50 per cento per somme eccedenti i 30 milioni, al 30 per cento per somme eccedenti i 50 milioni.

Vorrei fare presente che l'artciolo 6 prevede lo stanziamento di 3 miliardi per il 1977, ma che a sua volta l'articolo 2 prevede che la domanda debba essere presentata al Ministero del tesoro nel termine di 180 giorni. Anche volendo esaminare l'ipotesi ottimane che la legge venga approvata nel giro di qualche settimana, tale termine per la presentazione dovrà decorrere; poi sopravviene tutta la procedura e l'esame della commissione, abbastanza complesso; infine c'è la subordinazione della concessione ad una serie di requisiti che nessuno può conoscere prima che la legge entri in vigore. Quindi, secondo un calcolo che ho fatto, nel 1977 non si spenderà una lira ed eventualmente coloro che saranno riusciti ad avvalersi tempestivamente della legge saranno pochissimi e non copriranno mai la spesa di 3 miliardi. Nel 1978 scatterà l'ulteriore finanziamento e, per tali motivi, non credo ostino alla modifica delle percentuali, nel senso da me suggerito, problemi finanziari.

Mi auguro che le mie richieste possano essere accolte e, dichiarandomi favorevole all'approvazione del provvedimento, auspico che possa entrare in vigore entro la fine dell'anno.

CONCHIGLIA GALASSO CRISTINA. Dopo la relazione ampia, precisa e dettagliata dell'onorevole De Cosmo, non ritengo di dovermi soffermare sul merito del provvedimento.

Il relatore ha sottolineato la grave situazione in cui si trovano i nostri connazionali in Etiopia in seguito ad una serie di provvedimenti presi da quel governo. Il disegno di legge oggi al nostro esame si è fatto carico di venire incontro alle loro esigenze con anticipazioni sugli indennizzi per i beni espropriati, confiscati o comunque soggetti a perdite, appartenenti a persone fisiche e giuridiche italiane in Etiopia.

L'articolo 1 prevede una spesa complessiva di 25 miliardi di lire per la corresponsione di un'anticipazione in favore di persone fisiche e giuridiche italiane titolari di beni, diritti e interessi situati nel territorio dello Stato Etiopico; c'è da ricordare che tale indennizzo viene scaglionato in percentuale del valore dei beni confiscati.

In pratica il provvedimento non è altro che l'ultimo in ordine di tempo sulla scia di quelli predisposti per i nostri connazionali profughi dalla Libia.

Per questi motivi il gruppo comunista è favorevole al disegno di legge al nostro esame così come ha sottoscritto l'ordine del giorno che verrà presentato dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DE COSMO, *Relatore*. Ringrazio i colleghi che sono intervenuti nella discussione sulle linee generali.

ABIS, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero ringraziare il relatore e gli onorevoli colleghi intervenuti nel dibattito mentre all'onorevole Santagati vorrei rivolgere l'invito a non insistere nella sua richiesta e a tenere presente che si sono verificate delle nazionalizzazioni, degli espropri, delle confische, delle limitazioni di uso di determinati beni e che pertanto li Governo ha voluto coprire tutto l'arco delle possibilità di perdite dei nostri connazionali in Etiopia. Per questi motivi lo invito a non insistere sulla eliminazione delle misure limitative previste dall'articolo 1 alla lettera *a*).

Inoltre, il Governo è contrario ad un ritocco delle percentuali, non solo perché si porrebbe un problema di copertura, ma anche perché sono le stesse percentuali adottate nei provvedimenti a favore dei profughi della Libia.

L'ordine del giorno, che accolgo a nome del Governo, prevede una revisione il più possibile rapida di tutta la materia e in quella sede eventualmente si potrà esaminare la possibilità di un ritocco delle percentuali.

DE COSMO, *Relatore*. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 1561.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1561 assunto quale testo base.

Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

In attesa di accordi in sede internazionale è autorizzata la complessiva spesa di dire 25 miliardi per la corresponsione di un'anticipazione in favore delle persone fisiche e giuridiche italiane titolari di beni, diritti e interessi situati nel territorio dello Stato Etiopico:

a) che siano stati nazionalizzati, espropriati, confiscati o comunque sottoposti a misure limitative dalle Autorità etiopiche a partire dal 1° gennaio 1975;

b) relativamente ai quali i titolari si trovino o vengano a trovarsi nell'impossibilità di fatto di esercitare i loro diritti a causa della situazione determinatasi a partire dal 1° agosto 1970.

L'anticipazione sarà corrisposta sulla base del valore dei beni, diritti e interessi in Etiopia al 1° gennaio 1975 accertato dal Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali -, e nella seguente misura:

— fino al valore di lire 10 milioni, il 70 per cento;

— sulle somme eccedenti il 10 milioni e fino a 30 milioni di 50 per cento;

— sulle somme eccedenti i 30 milioni e fino a 50 milioni, il 20 per cento;

— sulle somme eccedenti i 50 milioni, il 10 per cento.

SANTAGATI. Dopo i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo non insisterò per emendamenti alle percentuali, pur auspicando un provvedimento che preveda percentuali più alte o rimborsi totali per le somme più modeste al fine di consentire ai nostri connazionali un reinserimento nella collettività.

Con queste puntualizzazioni mi dichiaro favorevole al disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 che ho dianzi letto.

(*È approvato*).

Poiché per gli articoli dal 2 al 6 non sono stati presentati emendamenti e nessuno ha chiesto di parlare, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

La domanda per l'applicazione dei benefici di cui agli articoli precedenti deve essere presentata al Ministero del tesoro nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono valide le domande già presentate all'Amministrazione.

A corredo delle domande dovranno essere prodotte:

a) una descrizione particolareggiata dei beni e la indicazione dei diritti;

b) ogni documentazione comprovante la proprietà e la sorte dei beni stessi ed ogni utile elemento per l'accertamento e la determinazione dei diritti suddetti. La documentazione di cui sopra potrà essere integrata da atti di notorietà redatti secondo le disposizioni di legge vigenti.

(*È approvato*).

ART. 3.

L'anticipazione sarà concessa con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione unificata istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, nella composizione integrata prevista all'articolo 4, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1066.

(*È approvato*).

ART. 4.

La concessione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di una dichiarazione notarile dalla quale risultino le eventuali somme ri-

scosse in Italia o all'estero, a qualsiasi titolo, per provvidenze concernenti i beni, diritti ed interessi da indennizzare, nonché la cessione dei loro diritti allo Stato italiano, con impegno a versare allo stesso le somme che eventualmente abbiano a ricevere da chiunque in relazione ai diritti oggetto della presente legge fino a concorrenza dell'ammontare dell'anticipazione ricevuta ai sensi dell'articolo 1.

(*È approvato*).

ART. 5.

Alle anticipazioni di cui all'articolo 1 si applicano le agevolazioni tributarie previste all'articolo 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

(*È approvato*).

ART. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1977, valutato in lire 3 miliardi, si provvede a carico dello staziamento del capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

(*È approvato*).

L'onorevole relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo.

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ABIS, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

RUBBI EMILIO. Desidero fare una breve dichiarazione di voto a nome del gruppo della democrazia cristiana per dire che voteremo a favore sia della legge che dell'ordine del giorno i cui contenuti riflettono un articolo che figurava nella proposta di legge presentata dall'onorevole Salvi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione finanze e tesoro della Camera,

riunitasi in sede legislativa, nell'approvare il disegno di legge 1561 relativo alle anticipazioni sugli indennizzi per i beni espropriati, confiscati o comunque soggetti a perdite, appartenenti alle persone fisiche e giuridiche italiane in Etiopia;

rilevate le esigenze di:

a) una estensione della concessione dell'anticipazione dell'indennizzo fino al valore totale dei beni stessi per quei cittadini che intendano reinvestire in impieghi produttivi in Italia il valore reintegrato dei beni perduti;

b) dare priorità alle liquidazioni per i predetti reinvestimenti nei settori nei quali opera il Ministero per gli interventi straordinari del Mezzogiorno e in particolare nel settore agricolo, trattandosi, i beneficiari, di nostri connazionali prevalentemente dediti all'agricoltura;

considerato che:

a) per l'onere aggiuntivo, da collegarsi alla concretazione delle predette esigenze, non risulta determinabile al momento la relativa copertura;

b) il disegno di legge in questione vuole essere un primo ed immediato intervento, come si legge nella stessa relazione del Governo, in attesa di poter determinare l'entità dei patrimoni indennizzabili, attraverso una ricognizione e valutazione dei beni perduti con l'acquisizione di elementi di fatto e di dati valutativi allo stato non disponibili se non in via di larga approssimazione;

impegna il Governo

a predisporre i dati e gli elementi indispensabili all'adozione di nuove norme che servano ad agevolare il ritorno in patria di quei nostri connazionali in Etiopia che lo volessero, attraverso la possibilità del reinvestimento nel territorio italiano, e prevalentemente nel Mezzogiorno, delle anticipazioni da concedere sull'indennizzo del valore dei beni perduti fino al valore totale dei beni stessi ».

(0/1561/1/6) « DE COSMO, CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA, COLUCCI ».

ABIS, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come ho già detto accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a csrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Anticipazione sugli indennizzi per i beni espropriati, confiscati o comunque soggetti a perdite, appartenenti alle persone fisiche e giuridiche italiane in Etiopia » (1561).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1561, risultano assorbite le proposte di legge Salvi (965) e Bozzi ed altri (1038).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Bacchi, Bellocchio, Bernardini, Bernini Lavezzo Ivana, Buzzoni, Cirasino, Citterio, Colucci, Conchiglia Calasso Cristina, D'Alema, De Cosmo, Garzia, Giura Longo, Goria, Gottardo, Iozzelli, Mannino, Marzano, Novellini, Rubbi Emilio, Santagati, Sarti, Spaventa, Zarro.

La seduta termina alle 12,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO